

BOZZE DI STAMPA

21 luglio 2015

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge
europea 2014 (1962)**

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.1

DE PETRIS, URAS

Sopprimere l'articolo.

Art. 5.

5.1

CROSIO, CANDIANI

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «Art. 1-bis», dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti: 6.000 euro».

ORDINE DEL GIORNO

G5.100

CROSIO, CANDIANI

Il Senato,

premessi che:

esaminato l'atto senato 1962 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014»;

all'articolo 5 affronta la problematica dei diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche;

gli operatori di rete televisiva per la diffusione digitale terrestre in ambito locale devono corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno i diritti amministrativi di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche;

il testo prevede una modifica all'allegato 10 del medesimo Codice, laddove si definiscono gli scaglioni differenti per l'ammontare del contributo in base alla popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta;

la maggior parte degli operatori di rete televisiva locale coprono un territorio con un numero di abitanti compreso fra i 200.000 e 10 milioni e ad oggi viene loro chiesto di corrispondere 55.500,00 euro, oltre ai contributi dovuti per la concessione dell'uso delle frequenze: si tratta di cifre assolutamente insostenibili per tutti gli operatori ed è evidente che tali tariffe siano prive di ragionevolezza e di proporzionalità, in relazione alle dimensioni economiche e patrimoniali delle tv locali;

la legge n. 9/2014 ha previsto una forte riduzione dei diritti amministrativi per gli operatori delle comunicazioni elettroniche diversi da quelli televisivi e il Tar Lazio si è recentemente pronunciato (sebbene solo in sede cautelare) nel senso di un riesame della problematica da parte del Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alla mancata proporzionalità dei diritti amministrativi imposti e di penalizzazione delle piccole e medie imprese del settore rispetto agli operatori nazionali;

i nuovi scaglioni previsti dal testo in esame, seppure si muovono nella direzione di sanare parte degli effetti distorsivi della normativa vigente, riportano ancora l'anomalia di unire in un solo gruppo le imprese con una copertura dai 5 ai 15 milioni di abitanti, mentre per calibrare più equamente le tariffe sulla base delle dimensioni patrimoniali ed economiche delle imprese televisive locali, sarebbe il caso di prevedere uno scaglione intermedio fra i due;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di intervenire con gli appositi strumenti normativi al fine di aumentare gli scaglioni previsti dall'allegato 10 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche inserendo anche la previsione di una copertura su un territorio di 10 milioni di abitanti del contributo, così da calibrare le tariffe sulla base delle dimensioni patrimoniali ed economiche delle imprese televisive locali.

EMENDAMENTI

Art. 6.

6.1

URAS

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6.

(Disposizioni relative ai servizi di media audiovisivi. Corretto recepimento della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/CE e codificata dalla direttiva 2010/13/UE. Caso EU Pilot 1890/11/11/INSO)

1. All'articolo 38, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo le parole: "filmati promozionali o di presentazione di opere cinematografiche di nazionalità europea di prossima programmazione" aggiungere le seguenti: ", a condizione che abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di una interruzione pubblicitaria"».

Art. 8.

8.1

DONNO, FATTORI, SERRA

Al comma 1, capoverso comma 22 sostituire le parole: «cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto» con le seguenti: «cessano al 31 dicembre 2015».

8.2

DONNO, FATTORI, SERRA

*Al comma 1, capoverso comma 22, aggiungere infine il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».*

ORDINE DEL GIORNO

Art. 10.

G10.100

ORELLANA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1962, recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014»;

premesso che:

ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali;

l'articolo 67 del Trattato sull'Unione europea sancisce, quale precipuo obiettivo dell'Unione, la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. Nel raggiungimento di tale obiettivo l'Unione assicura lo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi;

in tale prospettiva, diversi sono stati gli strumenti giuridici adottati dall'Unione al fine di permettere anche ai cittadini di paesi terzi, di contribuire alla competitività e alla crescita economica dell'Unione. Tra questi meritano particolare menzione la Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati e la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003/ relativa allo *status* dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo;

la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008/ recante: «Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare» (direttiva rimpatri), puntualizza nei considerata che le procedure atte ad interrompere il soggiorno irregolare dei cittadini di paesi terzi, oltre ad essere improntate a criteri di equità, obiettività e trasparenza, dovrebbero essere adottate caso per caso, non limitandosi a prendere in considerazione il semplice fatto del soggiorno irregolare;

considerato che:

l'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», regola l'ottenimento del permesso di soggiorno da parte di cittadini di paesi terzi;

in merito, il comma *7-bis*, del succitato articolo prevede che i cittadini di paesi terzi che si sono trattenuti nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, devono immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell'intimazione fatta dal questore, tornare nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validità;

inoltre, il successivo comma *7-ter*, stabilisce che: «Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma *1-bis* è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2. L'allontanamento è eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo n. 286 del 1998, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di espulsione è adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento è eseguito con destinazione fuori del territorio dell'Unione europea»;

l'attuale formulazione del comma *7-ter*, pertanto, introduce nell'ordinamento italiano l'espulsione quale sanzione amministrativa, comminata dall'autorità amministrativa (Ministro o Prefetto) in caso di violazione delle regole relative all'ingresso e al soggiorno (determinante l'espulsione verso lo stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno) e l'espulsione verso uno Stato non appartenente all'Unione europea disposta per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato (articolo 13, comma 1, decreto legislativo n. 286 del 1998), ovvero per motivi di prevenzione del terrorismo, anche internazionale (articolo 3 del decreto-legge n. 144 del 2005);

considerato altresì che:

proprio in merito al succitato articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998 la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione (n. 2014/2235), in quanto non recepirebbe correttamente la già citata Direttiva 2008/115/CE con particolare riferimento all'articolo 6 paragrafo 1, secondo il quale gli Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5;

in particolare, ai sensi del paragrafo 2, un cittadino di un paese terzo «il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare e che è in possesso di un permesso di soggiorno valido o di un'altra auto-

rizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati da un altro Stato membro deve recarsi immediatamente nel territorio di quest'ultimo». Qualora il cittadino di un paese terzo violi tale prescrizione, ovvero qualora motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale impongano la sua immediata partenza, si applica la procedura di rimpatrio;

giòva ricordare, inoltre, che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della medesima direttiva con «rimpatrio» si intende il processo di ritorno di un cittadino di un paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio, sia forzatamente;

la «Direttiva rimpatri» è stata originariamente recepita tramite il decreto-legge n. 89 del 2011, che ha modificato diverse disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998, lasciando tuttavia immutato l'articolo 5, successivamente modificato nel testo vigente tramite la legge europea 2013-*bis*, che ha adeguato la norma al regolamento (CE) n. 562/2006 del 15 marzo 2006, rendendolo così non più aderente alla direttiva;

con lettera di messa in mora del 16 ottobre 2014, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2014/2235, la Commissione europea ha contestato all'Italia il fatto che il regime nazionale vigente preveda che l'allontanamento del citato soggetto è sempre eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno, a prescindere dalla presenza o meno di accordi o intese di riammissione con quegli Stati membri;

per contro, la Commissione ritiene che, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva 2008/115/CE, il rimpatrio forzato in un altro Stato membro sia possibile esclusivamente nei casi in cui sia già in vigore un accordo bilaterale di riammissione con quello Stato membro, precisando precisa che in ogni altro caso il rimpatrio deve essere eseguito in direzione di un paese terzo;

l'articolo 10 del provvedimento in esame, modificando il comma 7-*ter* dell'articolo 5 del, stabilisce che il cittadino uno Stato terzo, in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato dell'UE, che si trattiene nel territorio nazionale oltre i 3 mesi consentiti dalla legge e che non ottempera immediatamente all'ordine di ritornare nello Stato membro, è espulso forzatamente nello Stato di origine o provenienza e non nello Stato che ha rilasciato il permesso di soggiorno, come attualmente prevede la legge;

il rimpatrio forzato dello straniero verso lo Stato membro dell'Unione che ha rilasciato il titolo di soggiorno e non verso il Paese terzo di origine dell'interessato sarà pertanto possibile solo in caso di intese o accordi bilaterali di riammissione già operativi prima del 13 gennaio 2009;

ciò significa che lo straniero titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da altro Stato UE, sarà trattato alla stregua di tutti gli altri stranieri oggetto di espulsione a titolo di misura di sicurezza o a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa a sanzione penale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di fornire i necessari chiarimenti circa la non applicabilità delle disposizioni del comma 7-*ter* dell'articolo 5 del de-

creto legislativo n. 286 del 1998, così come novellato dal provvedimento in esame, ai cittadini di stati terzi titolari di una carta blu EU a norma della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, nonché ai cittadini di paesi terzi titolari dello *status* di soggiornanti di lungo periodo ai sensi della Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003.

EMENDAMENTI

Art. 11.

11.1

PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) alla lettera b) del comma 2, le parole: "fino a sessantotto anni" sono soppresse».

11.2

PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) alla lettera b) del comma 2, le parole: "fino a sessantotto anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a settanta anni"».

Art. 14.

14.1

URAS

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «entro quattro mesi» con le seguenti: «entro due mesi».

Art. 15.

15.1

FATTORI, DONNO, SERRA

Al comma 1, capoverso «Art. 45-bis», comma 1, dopo le parole: «Le relazioni sono trasmesse alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica» aggiungere le seguenti: «affinché su di esse sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera».

15.2

DONNO, FATTORI, SERRA

Al comma 1, capoverso «Art. 45-bis», comma 3, sostituire le parole: «Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni».

Art. 18.

18.1

CANDIANI

Al comma 2, sopprimere le parole: «purché la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di cinquantadue settimane e».

18.2

CANDIANI

Al comma 3 sostituire le parole: «esclusivamente in base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana» con le seguenti: «sulla base dei periodi assicurativi complessivamente maturati».

ORDINI DEL GIORNO

G18.100

CANDIANI

Il Senato,

premesso che:

esaminato l'atto senato 1962 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014»;

valutato nel dettaglio la disposizione recata dall'articolo 18 con riguardo alla possibilità di cumulo dei periodi di assicurazione svolti presso Organizzazioni internazionali;

preso atto che la norma contempla la facoltà di cumulare a condizione che la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di cinquantadue settimane;

ricordato che il trattamento pensionistico col sistema contributivo – a differenza di quello retributivo – presuppone l'accantonamento di contributi da «restituire» al titolare sotto forma di pensione ricalcolati secondo predefiniti coefficienti di calcolo;

periodi di contribuzione inferiori a cinquantadue settimane finirebbero col trasformarsi, pertanto, in contributi silenti a beneficio dell'ente pensionistico ma ad evidente danno del lavoratore;

impegna il Governo:

a prevedere la completa totalizzazione dei periodi assicurativi maturati dal lavoratore cittadino italiano durante l'arco della vita lavorativa nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione elvetica alle dipendenze di Organizzazioni internazionali.

Art. 19.

G19.100

CANDIANI

Il Senato,

premesso che:

il 28 maggio 2015 la Commissione europea ha inviato al nostro Paese una lettera di costituzione in mora – procedura di infrazione

2014/4170 (ex Caso Eu-Pilot 5691/13/AGRI) – per violazione del diritto dell’Unione europea in quanto sembra che la nostra legge n. 138 del 1974, la quale prevede il divieto di impiego di latte in polvere, concentrato e latte ricostituito nelle produzioni lattiero-casearie, rappresenti un restringimento del principio della «libera circolazione delle merci» all’interno dell’UE essendo il latte in polvere utilizzato in tutta Europa;

la ratio della normativa italiana è quella di mantenere alta la qualità delle produzioni casearie italiane salvaguardando le aspettative dei consumatori per quanto riguarda l’autenticità e la qualità dei prodotti italiani mediante la qualità delle materie prime. Una scelta che ha garantito fino ad oggi il primato della produzione lattiero casearia italiana che riscuote un apprezzamento crescente in tutto il mondo;

in sostanza ci viene chiesto di produrre «formaggi senza latte» e di conseguenza aprire il mercato a quelli prodotti in altri Paesi, appunto senza latte, che fino ad oggi non potevano arrivare sulle nostre tavole. Conseguenza inevitabile sarà la provenienza del latte in polvere dai quei Paesi che lo offrono a prezzi bassissimi con ripercussioni anche sul prezzo finale del prodotto e con ricadute sulla tenuta degli allevamenti italiani;

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative necessarie, nelle opportune sedi europee, affinché venga difesa la qualità del sistema lattiero caseario italiano, i produttori di latte e la trasparenza delle informazioni da dare ai consumatori.

EMENDAMENTO

Art. 20.

20.1

FATTORI, DONNO, SERRA

Al comma 2 sopprimere le parole: «o in parte di esso».

ORDINE DEL GIORNO

G20.100

CATTANEO

Il Senato,

premessi che:

la presente proposta di legge all'articolo 20 introduce nuove disposizioni in materia di organismi geneticamente modificati in riferimento alla attuazione delle misure transitorie di cui all'articolo 26-*quater* della direttiva 2001/118/CE relative al Caso EU-Pilot 3972/12/SNCO;

il fine della normativa proposta consiste nel legittimare la perpetuazione dei divieti cautelari «temporanei» di cui all'articolo 26-*quater* della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di colture OGM autorizzate nelle more dell'attuazione della direttiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM);

tale intervento normativo, tempestivamente aggiunto al testo originario nel corso della discussione alla Camera dei deputati, anticipa e prefigura la volontà dell'esecutivo di procedere e rendere strutturale nell'ordinamento, avvalendosi della facoltà concessa dalla direttiva europea 2015/412/UE, il divieto della coltivazione commerciale in Italia di OGM;

proprio in riferimento alla direttiva 2015/412/UE, l'Ordine del Giorno 9/1758/2, avente ad oggetto lo sblocco della ricerca pubblica in campo aperto in tema di OGM, a firma dei senatori Cattaneo, Zanda, Romani, Schifani, De Biasi, Formigoni e Bianconi, nel corso della seduta n. 449 di mercoledì 13 maggio 2015 è stato ritirato dietro esplicito e reiterato impegno del Governo che, per bocca del Sottosegretario agli Affari europei, on. Sandro Gozi, si dichiarava «perfettamente conscio dell'urgenza e della necessità di trattare e di risolvere il tema della ricerca pubblica in campo aperto, garantendo la massima sicurezza delle nostre coltivazioni tipiche» impegnandosi a farlo prima della pausa estiva;

ad oggi – in prossimità della pausa dei lavori parlamentari – né riscontro, né segno tangibile è stato dato all'impegno assunto in Aula, né il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, on. Maurizio Martina, ha mai risposto alle pubbliche sollecitazioni sul tema che da tempo sulla stampa dalla comunità scientifica e non vengono sollevate;

l'ordinamento vigente non pone alcuni limite in Italia alla ricerca pubblica sugli OGM, nemmeno rispetto alla sperimentazione in pieno campo che, lungi dall'essere vietata, è burocraticamente impedita per la

dolosa inerzia degli organi competenti di non aver ottemperato all'obbligo di individuare siti appositi dove effettuarla e approvare i connessi protocolli di sicurezza come richiesto invece dalla Commissione Europea;

impegna il Governo:

1) a rilanciare, nel recepire la direttiva (UE) 2015/412 cui si lega la disciplina introdotta dall'articolo 20 delle Legge europea 2014 (A.S. 1962), la ricerca biotecnologica agraria pubblica in Italia, adottando ogni iniziativa atta a riprendere la sperimentazione in campo aperto delle innovazioni studiate in ambito pubblico, a tal fine valutando la possibilità di:

– approvare i protocolli sperimentali di messa in campo relativi a ogni singola pianta, pronti dal 2007;

– istituire una Commissione di valutazione delle richieste di sperimentazione, composta anche dai ricercatori più prestigiosi e qualificati, sulla base delle migliori liste di pubblicazioni internazionali;

2) individuare sul territorio dei campi sperimentali di interesse nazionale, differenziati in modo da poter rappresentare le differenti aree climatiche del Paese;

3) assegnare nuovi finanziamenti specifici per rendere possibili le ricerche su nuove piante e microrganismi utili in agricoltura, con particolare riferimento alle tecniche di garanzia della tutela della salute e alla lotta nei confronti dell'abuso di fertilizzanti chimici di cui sono conosciute le negatività, oltre che sulle valutazioni di impatto ambientale delle innovazioni che vengono sperimentate in campo;

4) attuare la ricerca sulle piante geneticamente migliorate che si occupi di:

– piante transgeniche esenti da brevetti delle grandi multinazionali sementiere, così da proteggere l'agroalimentare nazionale;

– piante e microrganismi utili per aumentare la fertilità dei suoli che hanno ricevuto geni da piante della stessa specie o, ancora;

– piante con geni della pianta stessa spenti al fine di dotarle della capacità di resistere ai parassiti senza dover inserire geni estranei.

EMENDAMENTI

Art. 21.

21.1

DE PETRIS, URAS, AMATI, CIRINNÀ

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n.157, sono sostituiti dal seguente: "La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati"».

21.2

CANDIANI, ARRIGONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

"3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con gli stessi mezzi o metodi di cattura che sono utilizzati a scopi scientifici, da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dalle regioni. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.

Sono fatti salvi gli impianti esistenti, anche dotati di reti verticali, quali architetture rurali di interesse culturale e paesaggistico, di cui sono tutelate le conservazione e la fruizione nel rispetto del combinato disposto dell'articolo 1, commi 3 e 4, e dell'articolo 10, comma 4, decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni.

La titolarità di detti impianti comporta gli oneri e le responsabilità previste nel Codice dei beni culturali e paesaggi.

Ai proprietari degli impianti esistenti ovvero a coloro che ne siano legittimi detentori spetta un'indennità di occupazione a carico delle province che ne divengono titolari da quantificarsi, proporzionalmente al va-

lore degli impianti, dell'avviamento, del mantenimento nell'ultimo quinquennio nonché del valore agricolo medio di zona"».

21.3

CANDIANI, ARRIGONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

"3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-bis"».

21.4

CANDIANI, ARRIGONI

Al comma 1, capoverso «3.», apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo sopprimere le parole:* «esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE»;

b) *al secondo periodo dopo la parola:* «regioni», *aggiungere le seguenti:* «nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-bis».

ORDINE DEL GIORNO

G21.100

CANDIANI, ARRIGONI

Il Senato,

premesso che:

esaminato l'atto senato 1962 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014»;

l'articolo 21 interviene sulla disciplina relativa alla cattura di uccelli a fini di richiamo, prevedendo che l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta solo con mezzi o metodi di cattura che non sono vietati dall'allegato V della direttiva 2009/147/UE, e vietando, quindi, l'utilizzo delle reti, attualmente permesso alle sole condizioni riguardanti la caccia in deroga.

considerato che nessuna richiesta di adeguamento della nostra legge nazionale sia stata effettivamente richiesta dalla Commissione europea e che, come si evince chiaramente dal citato parere motivato *ex* articolo 258 del TFUE dello scorso 26 novembre, la stessa Commissione europea non chiede modifiche alla nostra legge 157/92 ma di fatto critica la mancata tempestività del Governo nel farla applicare;

accertato che la cattura di uccelli da utilizzare come richiami vivi è da considerarsi attività in deroga soggetta a quanto disposto dall'articolo 19-*bis* della legge n. 157 del 1992 che puntualmente applica e si rifà alla direttiva 2009/147/UE è chiaro che ogni modifica contenute nel comma 1 dell'articolo 19 sono da ritenersi superflue;

la Commissione europea ha espresso il proprio apprezzamento alla nostra legge n. 157 del 1992, tuttavia, la stessa istituzione ha precisato che per archiviare la procedura in questione è necessario che il Governo italiano applichi in maniera costante e tempestiva il sistema di controllo dei provvedimenti regionali previsto dall'articolo 19-*bis* della legge n.157 del 1992;

ad oggi infatti applicando il regime di deroga con l'articolo 19-*bis* lo Stato italiano, ha di fatto tutto il tempo necessario (60 gg) per esercitare il potere di annullamento per provvedimenti regionali ritenuti in contrasto, con il dettato normativo,

impegna il Governo:

a prevedere una modifica legislativa affinché l'autorizzazione alla gestione di tali impianti sia concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-*bis*.

EMENDAMENTI

Art. 22.

22.1

CANDIANI, ARRIGONI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La lettera *bb*) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituita dalla seguente:

"*bb*) vendere, trasportare per vendere, detenere per vendere nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuti dagli uccelli, facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle specie elencate all'allegato III, parte A e B della direttiva 2009/147/CE, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquisiti"».

22.2

CANDIANI, ARRIGONI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla lettera *bb*) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sopprimere le parole: "anche se importati dall'estero,"».

22.3

DE PETRIS, URAS

Al comma 1, lettera cc) sopprimere le parole: «, non provenienti da allevamenti,».

22.4

CANDIANI, ARRIGONI

Al comma 1 capoverso «cc» sopprimere le parole: «anche se importati dall'estero».

ORDINE DEL GIORNO

G22.100

CANDIANI, ARRIGONI

Il Senato

premessò che:

esaminato l'atto senato 1962 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014»;

l'articolo 22 interviene nuovamente, dopo le modifiche apportate dal decreto-legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 116 del 2014, sui divieti relativi al commercio di specie di uccelli viventi, prevedendo che il divieto di commercializzazione riguardi gli esemplari di tutte le specie di uccelli europei tutelati dalla direttiva 2009/147/UE (direttiva Uccelli) e non solo di quelle presenti in Italia, anche se importate dall'estero;

a seguito di ciò il secolare e tradizionale spiedo bresciano, la polenta osei bergamasca piuttosto che tutti i secolari piatti tradizionali tipici dell'arte culinaria di molte province italiane, non potranno consumare la piccola selvaggina se non solo a casa propria da parte dei cacciatori stessi o dai destinatari del regalo ornitologico; che tutto ciò non lascia molti spazi d'azione a centinaia di ristoratori che hanno impostato là loro attività di un'arte culinaria su piatti tipici locali nei quali figurano i piccoli volatili;

la legge così modificata mette di fatto a rischio di chiusura l'attività commerciale di moltissimi esercenti e di conseguenza il licenziamento di migliaia di dipendenti;

si constata che in un momento di crisi economica come quella che stiamo affrontando, si sia pensato di vietare senza motivo il commercio di uccelli o parti di essi legittimamente catturati o abbattuti in altri Paesi, ritengo sia poco lungimirante e sicuramente dannoso per l'economia del nostro Paese;

impegna il Governo:

a prevedere provvedimenti urgenti al fine di effettuare ulteriori modifiche che tengano conto del danno economico e sociale che si sta creando nonché delle conseguenze sopra descritte e della gravità della situazione.

EMENDAMENTI

22.0.3

FATTORI, DONNO, SERRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche agli articoli 2 e 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, per la risoluzione di rilievi di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2284)

1. Dopo la lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono inserite le seguenti:

"c-bis) aggregatore: un fornitore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di carichi utente di breve durata per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia;

c-ter) diagnosi energetica o *audit* energetico: una procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un'attività o di un impianto industriale o commerciale ovvero di servizi pubblici o privati, a individuare e a quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo dei costi e dei benefici e a riferire in merito ai risultati;"

2. Dopo la lettera *c*) del comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è inserita la seguente:

"c-bis) quando inviano contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali o nei siti *web* destinati ai clienti individuali, i distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione o le società di vendita di energia al dettaglio comunicano ai loro clienti in modo chiaro e comprensibile i recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori, delle agenzie per l'energia o di organismi analoghi, inclusi i relativi indirizzi *internet*, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, sui profili comparativi dei loro consumi di energia nonché sulle specifiche tecniche delle apparecchiature elettriche al fine di ridurre il consumo delle stesse. Tale elenco è sottoposto a un controllo annuale da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico"».

Art. 23.

23.2

FATTORI, DONNO, SERRA

Al comma 1, lettera a), punto 1), sostituire le parole: «o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio» con le seguenti: «e a qualsiasi altro livello».

ORDINI DEL GIORNO

G23.100

ARRIGONI, CANDIANI

Il Senato,

premesso che:

esaminato l'atto senato 1962 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2014»;

il nostro Paese è esposto nel settore dei rifiuti a pesanti procedure di infrazione da parte della Commissione europea, sia per questioni relative a discariche sia per la rete integrata delle discariche. Si tratta in particolare delle procedure di infrazione nn. 2003/2077 e 2007/2195;

la procedura di infrazione n. 2003/2077 riguarda 218 discariche da bonificare in 18 regioni. La Corte di Giustizia il 2 dicembre 2014 ha pronunciato la sentenza – Causa C-196/13 proponendo una sanzione pecuniaria nella forma di una somma forfettaria calcolata sulla base di 28.090 euro per ogni giorno trascorso tra la data della prima sentenza *ex* articolo 258 TFUE e la data della seconda sentenza della Corte a seguito del deferimento nonché una penalità di mora giornaliera pari a 256.819 euro per ogni giorno successivo alla sentenza fino al momento di messa in regola;

impegna il Governo:

a prevedere nella prossima legge europea, al fine di arrivare alla chiusura della procedura di infrazione n. 2003/2077, misure volte a disporre che le regioni interessate dalla suddetta procedura di infrazione approvino progetti per la bonifica o messa in sicurezza dei siti delle discariche presenti nel proprio territorio.

G23.101

ARRIGONI, CANDIANI

Il Senato,

premesso che:

esaminato l'atto senato 1962 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2014»;

il nostro Paese è esposto nel settore dei rifiuti a pesanti procedure di infrazione da parte della Commissione europea. Si tratta in particolare delle procedure di infrazione nn. 2003/2077 e 2007/2195;

la procedura di infrazione n. 2007/2195 riguarda la gestione dei rifiuti in Campania. In data 20 giugno 2013 la commissione europea ha deciso di deferire il nostro Paese alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260 dei TFUE per non essersi conformata alla sentenza della Corte di giustizia del marzo 2010 (causa C-297/08) che la riconosce responsabile di non aver stabilito una rete adeguata e integrata di impianti per lo smaltimento dei rifiuti in Campania;

con tale decisione, la Commissione UE propone alla Corte di comminare all'Italia una sanzione pecuniaria nella forma di una somma forfettaria, calcolata sulla base di 28.090 euro per ogni giorno trascorso tra la data della prima sentenza *ex* articolo 258 TFUE (marzo 2010) e la data della seconda sentenza della Corte a seguito del deferimento in esame, oltre a una penalità di mora giornaliera pari a 256.819 euro dal giorno in cui la Corte pronuncerà la seconda sentenza fino al completo adempimento di quest'ultima;

l'articolo 41 del decreto-legge n. 69 del 2013 (c.d. decreto «del fare»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013 reca, tra l'altro, disposizioni per accelerare le procedure per la realizzazione e l'avvio della gestione degli impianti di rifiuti in Campania;

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento sullo stato di attuazione delle azioni assunte dalla regione Campania e condivise dal Governo in merito alla realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti della regione stessa al fine di evitare le penalità richieste dalla Commissione europea.

EMENDAMENTI

Art. 24.

24.0.2

ARRIGONI, CANDIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Bonifica delle discariche. Sentenza della Corte di Giustizia del 2 dicembre 2014 – Causa C-196/13)

1. Entro 90 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, le regioni interessate dalla sentenza della Corte di Giustizia del 2 dicembre 2014 – Causa C-196/13 approvano i progetti per la bonifica o messa in sicurezza dei siti delle discariche presenti nel proprio territorio. Ai fini del finanziamento degli interventi sono utilizzati, in via prioritaria a tale scopo le risorse provenienti dai programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti ciascuna regione, nonché la quota di cofinanziamento di fonte regionale».

24.0.3

ARRIGONI, CANDIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Gestione dei rifiuti in Campania. Procedura di infrazione n. 2007/2195)

1. Allo scopo di definire le soluzioni gestionali ed impiantistiche da realizzare per risolvere in maniera strutturale la fase di «emergenza rifiuti» nel territorio regionale, la regione Campania, entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, approva un nuovo Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) con l'obiettivo primario

di raggiungere il 65 per cento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani entro il 31 dicembre 2015. Il piano definisce in particolare:

la quantità annua aggiornata dei rifiuti urbani e i quantitativi per ciascuno ambito ottimale che devono essere avviati alle varie tipologie di trattamento, meccanico-biologico, termovalorizzazione per combustione diretta o indiretta, digestione anaerobica, ecc.;

i quantitativi di materie recuperabili attraverso il riciclo e quelli destinati al recupero energetico conseguibile attraverso i processi termici e biologici, nonché l'ammontare dei residui da conferire in discarica;

la nuova pianificazione dell'impiantistica regionale, indicando localizzazioni definite o programmate, fonti di finanziamento, gestori e stime dei costi di investimento e di gestione; soluzioni impiantistiche per l'immediato trattamento in sicurezza dei rifiuti stoccati da anni sul territorio regionale.

2. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 1, la regione Campania utilizza in via prioritaria a tale scopo le risorse provenienti dai programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti la regione Campania nonché la quota di cofinanziamento di fonte regionale».

Art. 26.

26.1

CANDIANI, CONSIGLIO

Al comma 1, lettera b), capoverso 3), dopo le parole: «Il Ministero dello sviluppo economico», inserire le seguenti: «, sentite le Regioni territorialmente interessate,».

ORDINE DEL GIORNO

G26.100

CANDIANI

Il Senato,

premesso che:

esaminato l'atto senato 1962 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014»;

l'articolo 26 apporta numerose modifiche al decreto legislativo n. 93/2011 di recepimento del cd. «terzo pacchetto energia»;

la maggior parte degli interventi punta a rafforzare i poteri dell'Autorità per l'energia e la sua indipendenza dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE), in particolare in materia di piano decennale di sviluppo della rete elettrica. In tale ambito, si ridimensiona il ruolo del MiSE, che attualmente detta gli indirizzi per l'elaborazione del Piano da parte di Tema e svolge alcune delle funzioni in materia di monitoraggio ed attuazione del Piano che la normativa comunitaria riserva all'Autorità nazionale di regolamentazione;

impegna il Governo:

a prevedere l'inserimento del parere delle Regioni territorialmente interessate sulla valutazione del piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale.
